

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA, LEGGIERI, CURATOLO, SALERNO, TIRIOLO,
FERRARA, RUSSO Luigi, BERTOLA, FOLLIERI e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alla esenzione dell'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge mira ad esentare, con chiaro dettato normativo, l'Ente autonomo acquedotto pugliese dal pagamento dell'imposta sulle società, risolvendo così un problema che ormai si protrae insoluto dalla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 603, riprodotta nel nuovo testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Il testo unico all'articolo 151, lettera *d*), esonera dall'imposta sulle società « le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché quelle delle Regioni, delle provincie e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico ».

Sulla base di una interpretazione letterale della suesposta normativa, si potrebbe giungere ad affermare che l'Ente autonomo acquedotto pugliese non rientri tra le aziende esentate, non essendo azienda regionale, nè provinciale, nè comunale. Esso infatti è ente

autonomo, considerato come una vera e propria amministrazione indiretta dello Stato (cfr. Einaudi-Repaci: « Il sistema tributario italiano », pag. 56 e segg.).

L'EAAP, d'altra parte, non rientra nemmeno tra le amministrazioni statali di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, cui rinvia la normativa considerata. C'è d'altronde da dire che l'articolo 151, lettera *d*), del testo unico è norma eccezionale, per cui l'esenzione non può applicarsi se non nei casi tassativamente previsti.

L'assurdità della situazione appare tanto più palese se si pensa che l'articolo considerato interviene a garantire l'esenzione dell'imposta sulle società per i piccoli acquedotti comunali, mentre lascia fuori un ente come l'EAAP che svolge un servizio di eccezionale rilevanza per il Mezzogiorno d'Italia e per l'intera Nazione.

Ed è paradossale ricordare che, originariamente, l'EAAP aveva forma di consorzio tra le provincie pugliesi e lo Stato.

Se tale forma fosse stata conservata, l'azienda sarebbe stata certamente esente

dall'imposta; cosa non più possibile nella nuova forma di ente autonomo, nonostante che questa ne abbia accentuato la natura di ente statale e nonostante che rimangano sostanzialmente immutati i caratteri del vecchio consorzio.

L'applicabilità dell'imposta considerata accosta praticamente l'EAAP alle imprese private a carattere speculativo.

Si tratta di un accostamento affatto impossibile, per tutta una serie di validissime argomentazioni.

Innanzitutto, quando fu costituito l'Ente, fu lo Stato ad accollarsi per intero l'onere e la responsabilità dell'opera; d'altra parte le condotte e gli impianti gestiti sono beni demaniali dello Stato.

L'Ente, inoltre, agisce in regime di monopolio e mira a soddisfare interessi pubblici, collettivi, rientranti nei fini dello Stato. Esso, quindi, non ha alcun fine speculativo, tanto che gli eventuali utili di gestione vengono destinati quasi esclusivamente al rinnovamento, al completamento ed alla manutenzione straordinaria delle opere.

L'EAAP, inoltre, serve circa cinque milioni di abitanti e rappresenta uno strumento di insostituibile valore nel quadro del progresso umano e sociale e dello sviluppo economico del Mezzogiorno. Basti pensare alla circostanza che esso gestisce la rete idrico-fognante di vasti territori meridionali, a prezzo accessibile a tutti gli strati della popolazione.

Tutte queste considerazioni, che ben portano a definire di pubblico interesse le finalità perseguite dall'Ente, furono tenute presenti dal legislatore nel momento in cui l'Ente stesso venne istituito. Infatti, l'articolo 15 della legge istitutiva 23 settembre 1920, n. 1365, così recita: « Tutti i redditi di qualsiasi natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente, sono esenti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè dalla tassa di manomorta.

Rispetto alle tasse di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscono all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'Ente, sono soggetti

alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato ».

In altre parole, si volle in quella occasione esonerare l'Ente da tutte le imposte dirette esistenti all'epoca. Solo la sua istituzione successiva spiega l'esclusione, dall'elenco delle esenzioni sancito nel 1920, dell'imposta sulle società.

Ma, come è evidente, lo spirito che animò in quella occasione il legislatore fu quello di una esenzione dell'Ente da ogni imposta diretta. E ciò trovò successiva conferma anche nella decisione del Ministero delle finanze con cui l'Ente fu esonerato da altre due imposte dirette istituite successivamente alla sua costituzione: l'imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1529) ed il contributo di solidarietà nazionale (decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72).

Proprio sulla base di considerazioni del genere, l'EAAP ha sempre contestato finora ogni notifica di accertamento annuale dell'imposta sulle società. Del problema fu anche investita l'Avvocatura generale dello Stato che, interpellata dal Ministro delle finanze in ordine alla applicabilità o meno dell'imposta considerata all'EAAP, emetteva in data 1° settembre 1959 parere favorevole alla non applicabilità dell'imposta.

Ad ovviare ogni inconveniente, riteniamo più che mai opportuno che la questione venga definitivamente acclarata in sede di interpretazione autentica. D'altronde, ci pare superfluo ribadire come lo Stato non possa disinteressarsi delle sorti del bilancio di un ente come l'EAAP, le cui finalità sono così evidentemente di pubblico interesse. Il pagamento dell'imposta, infatti, costituirebbe per l'Ente un onere estremamente gravoso, aggirantesi, oggi, intorno ad alcuni miliardi di lire, sia per arretrati di imposta non assolta, sia per imposta a scadere.

Tale onere sarebbe fronteggiabile solo a costo di aumentare le tariffe dell'acqua e ciò andrebbe certamente a grande discapito delle popolazioni meridionali e della fragile economia di quelle zone depresse.

Considerazioni giuridiche, politiche ed economiche, quindi, fanno ritenere più che mai urgente ed opportuna l'approvazione del disegno di legge che qui si avanza.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Agli effetti dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intende compreso fra le aziende di cui a detto articolo l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, quale opera di grandissimo interesse pubblico, che agisce di fatto in regime di monopolio, senza fine di lucro e svolgendo attività prettamente sociale.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma.